



OGGETTO: Pratica n. 95/VV/2025 - Modalità di impiego dei giudici onorari di Tribunale confermati, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 116/17 con l.n. 51/25.

(delibera 29 luglio 2026)

Il Consiglio

letti i plurimi quesiti (Consigli Giudiziari presso le Corti d'Appello di Genova, Campobasso e Venezia e Tribunale di Padova) pervenuti in ordine alle modalità di impiego dei giudici onorari di Tribunale confermati, a seguito della sopravvenienza normativa di cui alla l.n. 51/25, con i quali si è in particolare chiesto di sapere:

- 1) se il magistrato onorario confermato sia applicabile all'ufficio per il processo con le funzioni di cui all'art. 10, d.lgs. n. 116/17, incluse le deleghe (istruttorie, ordinatorie e decisorie) di cui ai commi 11 e 12 (per il settore civile);
- 2) se al GOT confermato possano essere assegnati procedimenti di esecuzione, in particolare mobiliare e presso terzi, anche se il valore dei crediti superi euro 50.000;
- 3) se al GOT confermato, in presenza di tutti i presupposti, condizioni e nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 11, d.lgs. n. 116/17, possano essere assegnati procedimenti che rientrano nelle esclusioni dell'art. 30, comma 4, ma non in quelle dell'art. 11, comma 6, lett. a), citato decreto;

letto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione di questo Consiglio n. 145/26 del 26.5.2026;

rilevato che al quesito posto dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Campobasso alla seduta del 10.9.2025 (**quesito sub 1**) si è già risposto con delibera in data 8.4.2026, che tuttavia merita un ripensamento in questa sede;

OSSERVA

La risposta ai quesiti impone una breve premessa sul quadro normativo che all'attualità regola l'attività giurisdizionale dei GOT confermati.

Come noto, con l.n. 51/25 il Legislatore ha provveduto alla novella dell'art. 30, d.lgs. n. 116/17.

Nella previgente formulazione la disposizione prevedeva, al comma 1, che il Presidente del Tribunale potesse:

- a) assegnare all'ufficio per il processo i giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15.8.2017 (sia GOT che, a domanda, magistrati in servizio alla medesima data come giudici di pace);
- b) assegnare ai GOT la trattazione di procedimenti civili e penali (di nuova iscrizione ovvero già pendenti), con ruolo autonomo.

L'inserimento nell'ufficio per il processo determinava, ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 116/17, la destinazione del magistrato onorario ad attività di supporto alla giurisdizione, nei seguenti termini:

- 1) predisposizione degli atti preparatori, tra cui studio del fascicolo, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e stesura delle minute dei provvedimenti (comma 10);
- 2) deleghe istruttorie e ordinatorie (comma 11);
- 3) delega alla pronuncia di provvedimenti definitivi (comma 12).

Tale impianto normativo per i magistrati onorari confermati è stato modificato dal Legislatore del 2025.

All'art. 30, comma 3, si legge oggi che *“Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o*

nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5".

È, dunque, indubbia la facoltà dirigenziale di assegnazione ai GOT confermati di ruoli autonomi monocratici, nelle materie indicate ai commi 4 e 5 del medesimo art. 30.

In ordine, invece, alla perdurante possibilità di destinazione all'ufficio per il processo va preso atto che al successivo art. 30-*septies*¹ non è espressamente menzionato, tra le disposizioni applicabili ai magistrati onorari confermati, l'art. 10, d.lgs. n. 116/17.

Tanto ha indotto questo Consiglio, in un primo momento (con delibera in data 8.4.2026), ad escludere che i GOT confermati potessero essere destinati ad attività di supporto alla giurisdizione nelle forme di cui all'art. 10, commi 10, 11 e 12, citato decreto. Ha, altresì, determinato le perplessità veicolate con i quesiti oggi all'attenzione consiliare.

Alla prima lettura offerta dal Consiglio Superiore aderiscono le osservazioni pervenute in data 6.7.2026 e 7.7.2026 da enti esponenziali della magistratura onoraria e singoli magistrati onorari.

Reputa, tuttavia, il Consiglio, all'esito di proficuo confronto tra Settima e Ottava Commissione, che il quadro normativo – indubbiamente complesso – imponga una interpretazione alternativa, secondo combinazione delle plurime disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Si rileva, in primo luogo, che all'art. 30, comma 3, il Legislatore contempla espressamente la destinazione dei GOT confermati all'ufficio per il processo, prima ancora di consentirne la titolarità di ruoli autonomi (*"Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5"*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 30-*septies*, d.lgs. n. 116/17, ai GOT confermati è applicabile l'art. 9 medesimo decreto (*"Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace"*), che parimenti prevede la destinazione dei magistrati onorari all'ufficio per il processo.

Vi è, infine, l'art. 4 (*"Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione"*), d.lgs. n. 151/22, che nella versione tuttora vigente (pure a seguito della novella del 2025 nonché del d.l. n. 100/26) menziona, al comma 1, lett. a), la destinazione all'ufficio per il processo anche dei GOT confermati, di cui all'art. 30, d.lgs. n. 116/17.

Nelle osservazioni pervenute si invoca, invece, il principio di specialità della disciplina dettata al Capo XI del d.lgs. n. 116/17, sulle disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. Deve, tuttavia, evidenziarsi che nel medesimo articolato normativo (artt. 29 e ss.) si rinvencono, come illustrato, espressi (art. 30, comma 3) o mediati (art. 30-*septies*, in ragione del rinvio all'art. 9) riferimenti alla destinazione dei GOT confermati all'ufficio per il processo.

Viene, inoltre, richiamato l'art. 30-*quinquies* (*"Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato"*), d.lgs. n. 116/17, a mente del quale *"Il Consiglio superiore della magistratura [...] quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali"* (comma 4, primo periodo). Ad avviso degli osservanti, la destinazione dei GOT confermati all'ufficio per il processo, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali, in ipotesi di giudizio di non idoneità ne dimostrerebbe la naturale destinazione alla sola titolarità di ruoli autonomi. Peraltro, una diversa interpretazione priverebbe l'art. 30-*quinquies* – si legge ancora nelle osservazioni – di un ambito di concreta operatività.

Al riguardo va, tuttavia, rilevato che l'art. 30-*quinquies* comporta – e in ciò consiste la reale ricaduta pregiudizievole della valutazione non positiva – l'assegnazione del GOT a funzioni non direttamente giurisdizionali, ossia alle attività di supporto di cui all'art. 10, comma 10 (predisposizione degli atti preparatori, tra cui studio del fascicolo, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e stesura delle

¹ *"1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5"*.

minute dei provvedimenti), che non esauriscono il novero delle funzioni *ex art. 10*, essendone previste anche di giurisdizionali, ovvero le deleghe istruttorie, ordinatorie e decisorie di cui ai commi 11 e 12. In altri termini, il GOT confermato, inserito nell'ufficio per il processo, potrà svolgere ciascuna delle attività di cui ai commi 10, 11 e 12 e, in caso di giudizio non positivo, soltanto funzioni di stretto supporto, a mente del comma 10, risultando pertanto l'art. 30-*quinquies*, d.lgs. n. 116/17, pienamente compatibile con l'interpretazione sistematica che si offre nella presente delibera.

In definitiva, per quanto sinora esposto, debbono formularsi le seguenti conclusioni in ordine al **quesito sub 1)**:

- a) risulta compatibile con la riforma del 2025 la destinazione dei GOT confermati all'ufficio per il processo, con conseguente applicabilità dell'art. 10, d.lgs. n. 116/17;
- b) il GOT confermato potrà, inoltre, essere destinatario di ruolo autonomo, nei limiti di cui ai commi 4 (settore civile) e 5 (settore penale) dell'art. 30.

In merito al **quesito sub 2)**, avanzato dalla Presidente del Tribunale di Padova, si rileva che la lett. e) dell'art. 30 prevede che il giudice onorario confermato non possa essere assegnatario *“dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000”*.

Tale formulazione ricalca quella di cui all'art. 7 codice di rito, ove pure la competenza è ancorata alle cause relative a beni mobili. Sicché può agevolmente concludersi nel senso che il riferimento ivi previsto sia da rapportarsi alle sole cause di cognizione.

Che tale debba essere la conclusione lo conferma anche il confronto con il contenuto dell'art. 10, comma 12, allorquando in relazione ai possibili contenuti della delega decisoria si distingue, da un lato, la delega avente ad oggetto provvedimenti che, per l'appunto, *“definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore”* (lett. d) o, ancora, provvedimenti che *“definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000”* (lett. e) e, dall'altro, provvedimenti *“di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000”* (lett. f).

Tale disposizione, se da un lato evidenzia che il contenuto della delega definitiva in relazione alle procedure esecutive sia riferibile alle sole procedure mobiliari di espropriazione presso terzi e nei limiti del credito pignorato, dall'altro chiarisce che il limite di valore è riferito alla cognizione di merito e non alla procedura esecutiva.

Può, pertanto, concludersi che:

- a) nell'ambito del ruolo autonomo, il limite di valore contemplato all'art. 30, comma 4, lett. e), è riferito alle sole cause di cognizione;
- b) nell'ambito dell'art. 30 non si rinvencono limitazioni testuali alla possibilità di assegnazione ai giudici onorari confermati di cause esecutive, di ogni tipologia.

In relazione al **quesito sub 3)**, formulato anch'esso dalla Presidente del Tribunale di Padova, si evidenzia che la destinazione dei GOT confermati all'ufficio per il processo determina l'applicabilità, altresì, dell'art. 11, d.lgs. n. 116/17, per il richiamo operato dall'art. 9, comma 5, incluso come visto tra le norme che concorrono a delineare lo statuto del magistrato confermato, di cui all'art. 30-*septies*, citato decreto legislativo.

Al riguardo si rileva che, per il settore civile, il novero dei procedimenti trattabili dal magistrato onorario al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 11 si presenta più ampio del perimetro delineato all'art. 30, comma 4, in ragione dell'assenza di limitazione analoga a quella prevista all'art. 30, comma 4, lett. e), in ordine al valore dei giudizi di cognizione (esclusione dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono

essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000), conseguendo all'applicazione dell'art. 11, d.lgs. n. 116/17, un'obiettivo utilità per l'ufficio nel settore civile monocratico (per converso perfettamente sovrapponibili sono le due norme quanto al settore penale monocratico).

Tanto premesso,

delibera

di rispondere ai quesiti nei seguenti termini:

- 1)** risulta compatibile con la riforma del 2025 la destinazione dei GOT confermati all'ufficio per il processo, con conseguente applicabilità dell'art. 10, d.lgs. n. 116/17;
- 2)** nell'ambito del ruolo autonomo, il limite di valore contemplato all'art. 30, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 116/17 è riferito alle sole cause di cognizione, non rinvenendosi di contro limitazioni testuali alla possibilità di assegnazione ai giudici onorari confermati di cause esecutive, di ogni tipologia;
- 3)** ai GOT confermati, in presenza di tutti i presupposti e condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate all'art. 11, d.lgs. n. 116/17, potranno essere assegnati procedimenti sottratti al novero di cui all'art. 30, comma 4, ma non esclusi dall'art. 11, comma 6, lett. a), medesimo decreto."